

INTESTAZIONE

(OMISSIS)

RILEVATO CHE

1. La signora Pa.De. impugna per cassazione l'ordinanza ex art. 473 bis. 24, comma IV, cod. proc. civ. emessa il 28/05/2025 dalla Corte d'Appello di Bologna in sede di reclamo avverso l'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Tribunale di Parma ai sensi dell'art. 473 bis.22 cod. proc. civ. nel procedimento per scioglimento del matrimonio introdotto dal sig. Da.So. nei suoi confronti cui è stato riunito quello successivamente da lei proposto nei confronti di quest'ultimo.

2. Il Tribunale all'esito dell'audizione delle parti e dell'acquisizione di relazione di aggiornamento circa la relazione conflittuale fra le parti nella gestione dell'affido dei figli minori, il padre residente a T e la madre a P , con i figli Mi.Vi. (Omissis), Ra.Vi. (Omissis), Ma.Ad. (Omissis) e An.Ri. (Omissis), disponeva l'affidamento in via provvisoria dei minori ai Servizi sociali con il compito di proseguire nei presidi già in essere, disponendo altresì un aggiornamento della ctu effettuata nel corso del giudizio di separazione. Quanto alle contrapposte richieste economiche delle parti, rispettivamente di riduzione l'uno e di aumento l'altra del contributo al mantenimento dei minori posto a carico del padre, il Tribunale rigettava la domanda del padre assumendo che l'allegato mutamento della situazione lavorativa e reddituale era allo stesso ascrivibile in quanto frutto di sua libera scelta.

3. L'odierna ricorrente reclamava l'ordinanza del Tribunale contestando (i) l'affidamento dei quattro figli minori ai Servizi sociali, (ii) il disposto aggiornamento della ctu con conferma del collegio peritale della separazione, (iii) il rigetto dell'istanza di sostituzione del curatore speciale, (iv) la mancata previsione dell'ascolto del minore Mi., (v) la mancata rimessione della causa al collegio per la sentenza parziale di divorzio nonché (vi) il rigetto della richiesta di aumento dell'assegno mensile a carico del padre a titolo di contributo di mantenimento dei figli.

4. La Corte d'Appello bolognese definendo preliminarmente il perimetro del reclamo sui provvedimenti adottati ex art. 473- bis.22 c.p.c. e da intendersi finalizzato al solo scopo di eliminare al più presto situazioni che appaiono ictu oculi macroscopicamente ingiuste ed erronee, senza possibilità di approfondimenti istruttori, che porterebbero il giudice del reclamo a sostituirsi al giudice naturale di primo grado nell'indagine processuale a lui riservata, riteneva conseguentemente inammissibili alcuni profili rimessi dalla reclamante mentre rigettava il reclamo proposto dalla madre dei minori in relazione all'affidamento provvisorio ai Servizi sociali e alle questioni di carattere economico.

5. In particolare la corte territoriale argomentava nel merito che l'accertata conflittualità tra i genitori risultava pregiudizievole per la crescita e l'equilibrato sviluppo della personalità dei figli minori e poteva perciò legittimamente giustificare l'affidamento dei minori ai Servizi in ragione delle concrete difficoltà emerse nella gestione della frequentazione scolastica dei minori Mi.Vi., Ra.Vi. e Ma.Ad.

6. La signora Pa.De. ha chiesto con ricorso notificato il 10/10/2025 ed affidato a due motivi la cassazione della decisione della corte territoriale assunta il 28/5/2025. Resiste con controricorso la Curatrice speciale dei minori, avvocatessa Rita Pesci.

7. È rimasto intimato il signor Da.So.

8. In vista dell'adunanza parte ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO CHE

9. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. artt. 30 Cost., 333 e 337 ter cod. civ. e 473-bis.44 cod. proc. civ.

9.1. La ricorrente lamenta che la Corte d'Appello ha violato gli artt. 30 Cost., 333 e 337-ter cod. civ. e 473- bis.44 cod.proc.civ, nonché i principi della Convenzione di Istanbul, disponendo l'affidamento dei minori ai Servizi sociali senza che vi fosse un'effettiva inidoneità della madre, la quale aveva garantito un ambiente stabile e protettivo durante tutto il periodo dell'affidamento condiviso nonostante la condotta pregiudizievole, abusante e violenta del padre e la pervicace azione ostacolante di quest'ultimo nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Deduce ancora che i giudici di secondo grado avrebbero omesso di considerare le gravi condotte abusive, violente e pregiudizievoli del padre e avrebbero applicato una soluzione sproporzionata e neutra che ha di fatto equiparato autore e vittima, determinando una vittimizzazione secondaria della madre e dei minori. Cita sul punto la giurisprudenza consolidata della Cassazione secondo cui l'affidamento ai Servizi sociali costituisce extrema ratio e richiede la prova dell'inefficacia dei sostegni genitoriali già attivati, nonché quella più recente in tema di affidamento del minore con allegazioni di violenza (cfr. Cassazione 4595/2025). In altri termini la ricorrente ribadisce la critica già sollevata con il reclamo secondo cui i giudici avrebbero ricondotto la situazione ad una "alta conflittualità" mentre invece avrebbe dovuto essere inquadrata in una dinamica di "violenza di genere".

10. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 473-bis.44 cod. proc. civ., della Convenzione di Istanbul (artt. 3, 18, 31 e 48), della CEDU (artt. 6, 8 e 14), degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

10.1. La ricorrente lamenta che la Corte d'Appello ha violato l'art. 473-bis.44 cod. proc. civ. e la Convenzione di Istanbul omettendo di attivare adeguate misure di protezione in presenza di allegazioni di violenza domestica e familiare. Ha inoltre disposto una ctu simmetrica su autore e vittima, in violazione del divieto di vittimizzazione secondaria, e ha motivato in modo apparente e contraddittorio, svalutando condotte pregiudizievoli reiterate nel tempo e norme cogenti nazionali e internazionali. La Corte d'Appello, prosegue la ricorrente, avrebbe omesso di garantire un procedimento equo e imparziale, in violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, non avendo disposto le verifiche previste dall'art. 473-bis.44 cod. proc. civ. né assicurato l'ascolto dei minori.

11. I due motivi, strettamente connessi, possono esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

11.1. Occorre ribadire che la Corte d'Appello ha argomentato la decisione sulla premessa che la finalità del reclamo è quella di eliminare situazioni che appaiono *ictu oculi* macroscopicamente ingiuste ed erranee senza possibilità di approfondimenti istruttori, diversi da quelli sottoposti al vaglio del primo giudice, restando, invece, riservata al giudice del procedimento in corso la possibilità di revocare, modificare o integrare le determinazioni interinali al fine di meglio adeguare la regolamentazione dei rapporti economici e personali alle risultanze acquisite nella successiva fase a cognizione piena.

11.2. La corte felsinea ha poi argomentato nel merito il rigetto sulla scorta dell'accertata conflittualità tra i genitori individuando quale esempio della stessa l'avvio della verifica dell'insolenza scolastica dei tre figli Mi.Vi., Ra.Vi. e Ma.Ad.

11.3. Ebbene la prima statuizione della Corte d'Appello sulla finalità del reclamo e sul connesso circoscritto perimetro del materiale probatorio utilizzabile non è stata oggetto di specifica censura da parte della ricorrente, essendo il ricorso incentrato sulla contestazione della asserita mancata ricostruzione della fattispecie in termini di "violenza di genere" ai sensi dell'art. 473bis.44 cod. proc. civ. cod. con la connessa disciplina. La conseguenza della diversa ed errata ricostruzione in termini di alta conflittualità fra i genitori sarebbe, ad avviso della ricorrente, quella dell'illegittimità dell'affidamento provvisorio ai Servizi sociali dei figli minori della coppia.

11.4. Ebbene tale censura non appare correlata sotto diversi profili con la motivazione posta a fondamento della decisione dalla Corte d'Appello.

11.5. In primo luogo le doglianze non si confrontano con quanto affermato in merito alla finalità del reclamo, prefigurando la ricorrente la possibilità di un'ampia ed indistinta devoluzione al giudice del reclamo che giustificerebbe la produzione anche di documenti di formazione successiva al provvedimento reclamato, come accaduto in relazione alla ctu, oggetto di pronuncia del primo giudice dopo la proposizione del reclamo, trascurando le esigenze di coordinamento del carattere impugnatorio del reclamo con la possibilità di richiedere la modifica e la revoca delle misure da parte del giudice del procedimento.

11.6. Infatti sebbene la Corte abbia enunciato il principio secondo cui l'estensione del reclamo nei confronti dei provvedimenti temporanei ed urgenti non è circoscritto all'emenda di errori manifesti della decisione del giudice delegato, ma consente di operare una nuova ricostruzione del fatto storico, anche attraverso l'assunzione di sommarie informazioni, è stato precisato che ciò deve apparire "indispensabile" (Corte n. 1486/2025).

11.7. Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorso non si confronta in alcun modo con detta ratio decidendi enunciata dalla Corte d'Appello.

11.8. Inoltre, occorre evidenziare che la decisione di rigetto è motivata anche nel merito con una diversa e precisa ratio decidendi. La Corte d'Appello considera concreta esemplificazione dell'attuale pregiudizio patito dai minori e quindi rilevante ai fini dell'affidamento ai Servizi sociali la relazione dei Servizi educativi circa l'avvio della verifica sull'insolvenza scolastica dei minori collocati presso la madre. Ciò per la Corte d'Appello conferma l'esistenza di una concreta situazione di criticità per la crescita e l'educazione dei figli minori e conduce a ricollegare alla conflittualità esistente fra i genitori un fattore causale negativo per i minori, apprezzabile ai fini dell'affidamento provvisorio ai Servizi sociali.

11.9. Ebbene con neppure questa ratio - incentrata sulla tutela del best interest dei minori e non sul disconoscimento dei pregiudizi eventualmente patiti dalla ricorrente e suscettibili di accertamento nel corso del procedimento di merito- il ricorso si confronta e pertanto va dichiarato inammissibile.

12. La natura dei diritti coinvolti nella causa giustifica la compensazione delle spese di lite.

13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei

presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Pa.De. ed altri Omessi ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2026.